COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTELLESSA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

COLITTO: Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (465);

ERMINI e DE MARIA: Modifiche degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (860) . . . 177

PRESIDENTE 177, 180, 181, 182, 183
ANDREUCCI, *Relatore* 178, 181, 182
COLITTO 180, 182
GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 180, 183
MESSINETTI 180
DE MARIA 180, 181, 182
CAPONI 181, 182
CERAVOLO MARIO 181, 182
BARBIERI ORAZIO 182

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DEL GIUDICE e SCALIA: Disciplina delle bevande analcooliche vendute con denominazioni di fantasia. (1134) . . . 184

PRESIDENTE 184, 187, 188, 191, 192
AZIMONTI, *Relatore* . . 184, 188, 190, 192
BARTOLE . . . 184, 186, 187, 190, 191, 192
AUDISIO . 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
ROMANO BRUNO 185, 186
CERAVOLO MARIO 186, 191, 192
DELFINO 186, 190, 191
DE MARIA 186, 187, 189, 191
MERLIN ANGELINA 187
BARBIERI ORAZIO 187, 188, 191
GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 188, 191
ANGELINI LUDOVICO 189

Votazione segreta:

PRESIDENTE 192

La seduta comincia alle 9,50.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Colitto: Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (465) e dei deputati Ermini e De Maria: Modifiche degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 465 di iniziativa dell'onorevole Colitto e n. 860 di iniziativa degli onorevoli Ermini e De Maria, riguardanti entrambi modifiche agli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie.

ANDREUCCI, *Relatore*. Signor Presidente, poiché nulla è cambiato nelle mie opinioni nel corso di quest'anno, ritengo opportuno rileggere la relazione da me svolta nella seduta di mercoledì 22 luglio 1959:

« Signor Presidente, onorevoli colleghi, le due proposte di legge, nn. 465 e 860, al nostro esame tendono ambedue a dare una soluzione ad un problema che riguarda il trattamento economico degli ufficiali sanitari e dei medici condotti.

I testi degli articoli delle due proposte di legge sono pressoché identici e mi pare si possa poi, nell'esame dei singoli articoli scegliere or l'uno or l'altro per formare un testo il più completo possibile.

Come è noto, il problema dei servizi sanitari è oggetto di studi e di proposte varie, che non attengono tuttavia – ad avviso dei proponenti e del vostro relatore – alle proposte che sono presentate oggi all'esame della Commissione le quali hanno delle prospettive molto più modeste che non la visione generale dei servizi sanitari. Esse hanno come obiettivo quello di dare un migliore e più equo riconoscimento all'importanza dei compiti affidati ai sanitari, dando ad essi una maggiore tranquillità in relazione al trattamento economico loro spettante, e ponendo lo stesso trattamento in una posizione più equa nei confronti degli altri dipendenti comunali. Vorrei tra parentesi ricordare che normalmente sono i sanitari – almeno a quanto mi consta – che non riescono ad ottenere quel conglobamento che invece è stato riconosciuto a tutti gli altri dipendenti degli Enti locali.

Le modificazioni agli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie proposte da questi due provvedimenti sono in realtà molto gravi. In base all'articolo 41 e all'articolo 67 del testo unico la fissazione del minimo di stipendio per gli ufficiali sanitari, veterinari e medici condotti è attribuita alla Giunta provinciale amministrativa in modo che gli enti seguono nella fissazione dello stipendio i criteri fissati dalla Giunta stessa. In particolare l'articolo 41 stabilisce che gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari nominati in seguito a concorso sono determinati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla Giunta provinciale di sanità.

Importante è il capoverso che dice: « tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a quelli già attribuiti per il posto di ufficiale sanitario, risultanti dopo l'applicazione delle riduzioni sancite dai regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561 » e pertanto con questo articolo si fissano i criteri massimi di stipendio per gli ufficiali sanitari; non quelli minimi. Proprio questo tendono a stabilire le due proposte di legge in esame.

Dal canto suo l'articolo 67 stabilisce che la Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, fissa lo stipendio minimo dei sanitari condotti distribuendo i comuni in speciali categorie in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche della condotta e alle presumibili fonti di reddito professionale di essi. Tali stipendi minimi non possono essere superiori a quelli già attribuiti ai posti di sanitario condotto risultanti dall'applicazione delle norme già citate all'articolo 4. Anche qui, come si vede, si rende libera la Giunta provinciale amministrativa di fissare lo stipendio minimo e si stabilisce solamente che detto stipendio minimo non può essere superiore a quello attribuito al posto di sanitario.

Faccio notare ancora che l'articolo 67 stabilisce il criterio secondo il quale la Giunta provinciale amministrativa fissa gli stipendi minimi dei sanitari distribuendo i comuni in speciali categorie. Invece le proposte in esame – e dopo le esamineremo – raggruppano le condotte in speciali categorie, con un criterio che esula dal riferimento territoriale al comune per riferirsi qualitativamente alle condotte.

Le proposte al nostro esame tendono: all'articolo 1 a vincolare le Giunte nel fissare il minimo, stabilendo che detto minimo non può essere inferiore allo stipendio degli impiegati della carriera direttiva dello Stato, ruolo con coefficiente 271, già corrispondente al grado IX. Questo articolo modifica dunque l'articolo 41 del testo unico in cui, come ho detto, veniva limitato il massimo ma non fissato il minimo.

All'articolo 2 le proposte in esame mirano a fissare l'obbligo, da parte delle amministrazioni comunali e consorziali, ad estendere al personale sanitario i miglioramenti che esse siano autorizzate a concedere al proprio personale, quando provvedano a farne concessione agli altri dipendenti di ruolo.

L'articolo 3 fissa, a modificazione dell'articolo 67 del testo unico delle leggi sanitarie, il criterio che la Giunta provinciale fissa gli stipendi minimi, non più distribuendo i comuni in speciali categorie, ma distribuendo in tal modo le condotte, in una visione e considerazione unitaria della provincia e delle condotte della provincia, piuttosto che in una visione frazionata dei singoli comuni. E a me pare

che questo criterio sia molto più logico del precedente, atteso il fatto che in realtà ove la Giunta provinciale amministrativa segua il criterio di distribuire in speciali categorie le condotte secondo l'importanza del servizio sanitario, il numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, le condizioni topografiche e le presumibili fonti di reddito professionale, viene fissato in tutta la provincia un criterio più uniforme che mira a realizzare il principio: a uguale, o presumibilmente uguale prestazione, corrisponde uguale stipendio.

Lo stesso articolo fissa ancora il criterio che per le condotte ostetriche sia considerato il coefficiente 180 (gruppo *C*, grado XII) come limite minimo per lo stipendio delle ostetriche, mantenendo per i medici ed i veterinari condotti il coefficiente 271.

Da ultimo – e questa è la proposta Ermini e De Maria – si riconosce ai sanitari, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri Enti locali.

Non sfugge certamente agli onorevoli colleghi il fatto che la proposta può incontrare due obiezioni, e cioè: 1°) apparentemente stabilisce una deroga al principio generale sancito dall'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, per il quale nella determinazione del trattamento economico di tutti i dipendenti comunali, e così dei sanitari, si debba considerare una equa proporzione con lo stipendio dei segretari. Ora è evidente che con questa proposta si stabilisce un criterio diverso, la cui legittimazione – e non solo a mio avviso – trova la sua necessità nella logica delle cose. In effetti il segretario comunale può anche non essere laureato e anche le sue funzioni e responsabilità differiscono notevolmente da quelle del medico le quali, in ogni caso e senza alcuna differenziazione di importanza di condotta, debbono essere esercitate con quella competenza e quel corredo di cognizioni che sono indispensabili per l'esercizio dell'arte sanitaria.

Tuttavia, tale deroga è già conseguita dagli articoli 67 e 41 del testo unico delle leggi sanitarie, perché dove è sancito il criterio con il quale il minimo dello stipendio viene stabilito dalla Giunta provinciale non è richiamata alcuna relazione fra lo stipendio del medico condotto e quello del segretario comunale, ma viene anzi detto che il limite è posto solo agli stipendi non superiori a quelli già attribuiti per il posto di sanitario condotto risultanti dall'applicazione della legge. Fa poi obbligo ai comuni di estendere ai sanitari i miglioramenti concessi agli altri dipendenti.

Ho già illustrato la logicità di questo criterio; essa cossa un po' contro il problema dell'onere che i comuni possono avere dall'approvazione di questa legge. Ma è difficile avere i dati, perché per fare una ricerca in questo senso sarebbe necessario innanzitutto riordinare i criteri con i quali vengono stabilite le varie categorie delle condotte mediche. Comunque, il compito della nostra Commissione è quello di esaminare l'equità del provvedimento per quanto riguarda la materia di nostra competenza; più in là non possiamo andare. Argomenti che non siano di nostra competenza possono essere trattati da altre Commissioni, se queste saranno richieste del parere. Per quanto riguarda il provvedimento, dal punto di vista della nostra competenza, mi pare che non vi dovrebbero essere dissensi su un giudizio favorevole.

Se, comunque, volessimo fare un sondaggio molto generale, dovremmo dire che alcuni comuni avranno certamente un onere dall'applicazione di questa legge perché non hanno applicato il conglobamento; però, sappiamo che molti non lo hanno applicato più per una presa di posizione che per le conseguenze finanziarie; sappiamo anche che molti comuni non hanno applicato il conglobamento perché hanno ritenuto di dover mantenere un certo rapporto con lo stipendio del segretario comunale. Però va detto in termini molto chiari che se gli altri dipendenti comunali, quali gli ingegneri e i geometri, rispettassero l'obbligo di non esercitare in privato la loro professione, non avremmo le proteste dei vari Ordini degli ingegneri, dei Collegi dei geometri e così via, i quali, per ragioni che sono certamente umane, protestano contro l'esercizio della libera professione da parte dei dipendenti comunali.

In sostanza, il vostro relatore è favorevole alla proposta di legge Ermini e De Maria, dopo aver fatto due osservazioni: una, di diritto, e cioè che il trattamento dei dipendenti sanitari comunali non deve essere in alcun modo equiparato a quello percepito dal segretario comunale; l'altra, che riguarda l'obbligo ai comuni di estendere ai sanitari i miglioramenti applicati nei confronti degli altri dipendenti.

L'altra difficoltà potrà essere risolta solo dopo l'applicazione della legge, perché solo allora potremo conoscere l'entità degli oneri che deriveranno ai comuni ».

Rimango dello stesso parere, per le ragioni che allora dissi, ed anche per una più approfondita conoscenza dell'argomento che nel frattempo ho cercato di acquisire, basandomi sulla situazione dei sanitari, dei medici

condotti, delle ostetriche e dei medici veterinari nella mia zona. E credo che noi approvando queste modifiche compiremmo un atto di giustizia nei loro riguardi.

Concludo invitando la Commissione ad approvare questa proposta, suggerendo di aggiungere all'articolo 1 della proposta di legge, riguardante gli ufficiali sanitari, il beneficio che è riconosciuto all'articolo 3 per i medici condotti e le ostetriche, e cioè di avere riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici il servizio prestato presso qualunque altro ente locale.

PRESIDENTE. Ricordo che il parere della II Commissione è stato favorevole. Dichiaro aperta la discussione generale.

COLITTO. Prendo la parola unicamente per ringraziare il relatore della lucida relazione da lui svolta anche sulla mia proposta di legge. Avevo presentato questa proposta di legge già nell'altra legislatura, ma la legislatura terminò senza che la proposta potesse essere esaminata dalla competente Commissione. L'ho riprodotta adesso, e sono lieto anche di constatare che i colleghi Ermini e De Maria si sono « innamorati » della materia, e in sostanza si sono associati a quello che io con la mia proposta di legge avevo chiesto. Mi auguro che la Commissione passi quindi senz'altro all'esame degli articoli, e, sia pure emendandoli, li approvi.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole. Faccio solo una riserva per l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3, dove dice: « È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economico, il servizio prestato presso altri enti locali ». E questa riserva va fatta in riferimento all'articolo 128 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934. Desidero mettere in evidenza che vi è un contrasto con questo articolo, perché questa continuità di servizio, alla quale del resto fa riferimento con molto impegno il relatore e che credo la Commissione voglia mantenere, non è contemplata dall'articolo 128 del testo unico della legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Il Governo propone dunque la soppressione del paragrafo citato, per uniformarsi al testo della legge comunale e provinciale?

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero solo far rilevare il contrasto, e per il resto mi rimetto alla Commissione.

MESSINETTI. Con riferimento a questo inciso, che il Governo vorrebbe ammettere con riserva, faccio rilevare che per tutti gli impiegati dello Stato è riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici il servizio prestato precedentemente.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sì, ma è il testo unico della legge comunale e provinciale che dispone una disciplina diversa. Voglio solo mettere in evidenza il contrasto.

MESSINETTI. Niente di male, comunque, se cominciamo in questo caso a variare un poco il testo della legge comunale e provinciale.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sarebbe però opportuno variarlo in senso generale, non così con questi provvedimenti di carattere settoriale. Ogni anno ci si presentano di questi problemi particolari che sarebbe bene risolvere in linea generale.

DE MARIA. Associandomi a quanto ha detto l'onorevole Colitto, ringrazio anche io il relatore, tanto più autorevole in materia in quanto sindaco di un grosso comune quale Cesena, principalmente perché ha giustamente voluto osservare che il riconoscimento dell'importanza del servizio sanitario, anche se può portare un aggravio economico agli enti locali stessi, in effetti torna di vantaggio alla collettività. Per quanto riguarda l'osservazione del Governo all'ultimo periodo dell'articolo 3, non sono d'accordo sulla riserva, e come già suggerito dal relatore, mi sono permesso di presentare un emendamento all'articolo 1, in cui si introduce anche per l'ufficiale sanitario la validità agli effetti di carriera ed economici del servizio prestato presso gli altri enti locali. È verissimo che l'articolo 128 della legge comunale e provinciale non prevede la cosa, però credo che sia proprio nello spirito di modificare questo testo unico che stiamo approvando la proposta in esame. Se riteniamo che occorre uniformità di trattamento, e che ai miglioramenti apportati agli altri impiegati comunali debbano seguire anche quelli per la categoria della quale ci occupiamo, indubbiamente rientra nei fini di questa legge il riconoscimento della continuità di servizio presso i diversi enti locali. E mi permetto di fare riferimento a quanto già è attuato per altri medici dipendenti da enti pubblici, per esempio i medici ospedalieri, per i quali nella loro carriera è stabilita specifica menzione del servizio prestato presso altri enti locali, in questo caso gli ospedali, con riconoscimento di questo servizio ai fini dei limiti di età per le ammissioni ai concorsi, limiti dei quali non si tiene conto quando i concorrenti sono già in servizio presso altri

enti ospedalieri, e ai fini della carriera. Riteniamo quindi giusto e morale che per l'ufficiale sanitario, i medici condotti e le ostetriche, il servizio prestato presso altri enti pubblici debba essere tenuto in eguale conto. Del resto le leggi le facciamo anche per modificare quelle preesistenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Trattandosi di due proposte di legge che sono del tutto identiche nella sostanza e con una lieve variazione di carattere formale, ritengo che il passaggio agli articoli possa avvenire sulla proposta di legge n. 465, con l'intesa che il testo approvato porterà il nome di tutti i proponenti ed il numero delle due proposte di legge. Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo agli articoli:

ART. 1.

« L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a concorso, sono determinati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio provinciale di sanità. In ogni caso, detti stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro della sanità, il quale decide, sentito il parere del Ministero dell'interno ».

Preciso che lo stipendio cui si fa riferimento è quello degli impiegati dello Stato del grado IX.

CAPONI. A me sembra che l'ente più interessato, quello che paga, sia completamente escluso dalla determinazione degli stipendi. Infatti, secondo il testo proposto chi stabilisce e decide è la Giunta provinciale amministrativa, mentre i comuni sono solo chiamati a pagare lo stipendio. Ritengo, invece, che anche i comuni abbiano diritto di esprimere un parere.

PRESIDENTE. Onorevole Caponi, poiché il suo emendamento investe un problema che riguarda le competenze degli enti locali, le faccio presente che abbiamo già avuto il parere favorevole della Commissione Interni. La proposta, infatti, venne in un primo tempo assegnata alla nostra Commissione, poi fu avocata dalla Commissione Interni, e infine è ritornata a noi. Questo è il testo che è stato esaminato anche dalla Commissione Interni, che l'ha approvato.

DE MARIA. Onorevole Presidente, penso che l'onorevole Caponi parta da un presupposto errato. La Giunta provinciale amministrativa ha la sorveglianza e rappresenta l'autorità tutoria degli enti locali. Gli stipendi ai medici condotti vengono sempre proposti dal comune. La Giunta provinciale amministrativa ha infatti bisogno di pronunciarsi su un documento. Altrimenti come potrebbe emettere un giudizio? Il comune propone lo stipendio del medico condotto, stabilisce a quale grado intende equipararlo, ne determina gli scatti e così via. Alla Giunta provinciale amministrativa tocca approvare o respingere la delibera. Questo l'*iter* che viene seguito. Poiché l'onorevole Caponi prospetta una sua preoccupazione che i comuni vengano tagliati fuori, mi permetto di osservare che nella realtà il comune non può essere tagliato fuori, perché la prima proposta parte proprio dal comune.

ANDREUCCI, *Relatore*. Vorrei ricordare all'onorevole Caponi che l'articolo 66 del testo unico delle leggi sanitarie recita: « Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie e ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario in analogia con quanto è disposto per i dipendenti del comune nella legge comunale e provinciale, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione... ». Ora in sostanza qui non è che vengano stabiliti degli stipendi dalla Giunta provinciale amministrativa, ma semplicemente stabiliti dei minimi e dei massimi entro i quali i comuni si debbono tenere.

CERAVOLO MARIO. Vorrei far rilevare che, approvando in questo modo la legge, ne viene fuori una inevitabile discrepanza. Infatti, mentre gli ufficiali sanitari sono nominati dal prefetto, i medici condotti sono nominati dal comune il quale provvede anche a fissare i loro stipendi.

Infatti, all'articolo 2 della proposta di legge è detto: « Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, approvato dalla

Giunta provinciale amministrativa, previo parere del consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico... »; dal che si deduce che si tratta di due cose diverse per cui, secondo me, l'articolo 2 non può essere invocato a sostegno di quanto detto prima.

PRESIDENTE. Onorevole Caponi, credo che la sua preoccupazione sia giusta, ma non deve dimenticare che l'azione primaria è fatta sempre dal comune; la Giunta provinciale amministrativa interviene in un secondo tempo, limitandosi a ratificare o meno la determinazione del comune.

BARBIERI ORAZIO. Condivido anch'io le stesse preoccupazioni dell'onorevole Caponi principalmente perché mi sembra che la legge, che dovrebbe affrontare un problema molto serio, in effetti non lo risolve nella sua interezza e nella sua attualità. Non viene per esempio affrontata la questione della sistemazione delle condotte mediche ed ostetriche che pure ha tanta importanza! Siamo d'accordo anche noi sulla necessità di perequare le condizioni dei sanitari, ma non possiamo non chiedere che il problema venga risolto in maniera più completa. Nel testo al nostro esame ci si preoccupa soltanto di stabilire gli oneri che gravano sui comuni, ma non si parla affatto dei diritti e delle competenze che spettano loro. Ad esempio, cosa vuol dire il contesto dell'articolo 2 della proposta di legge quando recita: « uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio approvato dalla Giunta provinciale amministrativa... »? Forse che la Giunta ha, in materia, una competenza primaria?

PRESIDENTE. Questo potere spetta al comune.

BARBIERI ORAZIO. Che lo si dica allora chiaramente! Su questo punto presenteremo un emendamento.

PRESIDENTE. Ma è sottinteso, onorevole Barbieri, poiché la Giunta è un organo di tutela. Non perdiamo la visione generale del problema, nei suoi aspetti amministrativi, con inutili sottigliezze!

CAPONI. Presenterò, comunque, un emendamento a proposito degli stipendi minimi dei sanitari.

PRESIDENTE. Ripeto che la funzione prima, quella della nomina dell'ufficiale sanitario e della determinazione dello stipendio, spetta al comune e soltanto dopo la Giunta può ratificare o meno il minimo o il massimo dello stipendio predetto.

CERAVOLO MARIO. Dissento, perché la nomina degli ufficiali sanitari è fatta ad opera del medico provinciale. Al comune spetta solo l'obbligo di pagare.

PRESIDENTE. Il concorso viene bandito, ma non stabilito dal medico provinciale. Occorre sempre una deliberazione del comune.

COLITTO. Signor Presidente, come ho scritto nella mia relazione a proposito dell'articolo 1, la Giunta provinciale amministrativa ha, in questa materia, poteri esecutivi. Ciò deriva dalla legge 25 febbraio 1904, n. 57, che all'articolo 8 attribuiva appunto alle Giunte provinciali amministrative poteri sostitutivi in materia. Quindi dicendo che i minimi degli stipendi sono determinati dalla Giunta provinciale amministrativa, diciamo qualcosa di estremamente aderente sia alla legge del 1904, sia a quella che vogliamo ora modificare. Nel caso specifico modifichiamo le leggi sanitarie unicamente per rendere obbligatorie per i comuni le determinazioni della Giunta provinciale amministrativa. Quando si dice che è necessario sentire il parere del comune, o cose simili, ci poniamo contro quello che è il sistema legislativo esistente in materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Caponi ha presentato il seguente emendamento all'articolo 1: « gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari nominati in seguito a concorso, sono determinati, in base alle proposte del consiglio comunale e tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla Giunta provinciale amministrativa ».

DE MARIA. Vi è la Commissione Interni che ha già esaminato favorevolmente questa proposta di legge e ritengo, quindi, che la nostra non abbia competenza ad apporre altre modifiche su quanto concerne l'organizzazione amministrativa. L'emendamento dell'onorevole proponente penso, quindi, che sia assolutamente pleonastico in quanto sappiamo che spetta alla Giunta provinciale amministrativa il potere di fissare il minimo ed il massimo degli stipendi sulla base ovviamente delle proposte del comune. Ciò è acquisito da tutta la prassi amministrativa esistente.

ANDREUCCI, *Relatore*. Anche io sono contrario alla proposta dell'onorevole Caponi per le stesse ragioni esposte dall'onorevole De Maria. Desidero precisare inoltre che, modificando l'articolo 41 del testo unico, verremmo praticamente a fissare un criterio differente da quello stabilito in tale articolo per fissare il minimo degli stipendi. L'articolo 41, infatti, dice che tali stipendi minimi non possono, comunque, essere superiori a quelli già attri-

buiti ai posti di ufficiali sanitari risultanti, ecc., ecc.

Noi, modificando questo criterio non vogliamo stabilire qualcosa di diverso, ma fissare gli stipendi minimi rifacendoci, in sostanza, a quelli degli impiegati dello Stato aventi diritto allo stipendio col coefficiente 271. In sostanza, quindi, non innoviamo nessun principio, mentre l'emendamento che viene proposto modificherebbe tutto il sistema. A mio avviso dovremmo riportarci non solo all'articolo 41, ma anche agli articoli 40, 38, 37 e 36 che stabiliscono i criteri con i quali vengono assunti gli ufficiali sanitari.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è contrario all'emendamento Caponi non ritenendo opportuno modificare la procedura attualmente seguita.

CAPONI. Propongo di modificare l'emendamento mettendo al posto di « in base » le parole « sentito il parere ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Caponi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

L'onorevole De Maria ha presentato il seguente emendamento da inserirsi dopo il primo comma: « È riconosciuto a tutti gli effetti di carriera ed economici il servizio prestato presso altri enti locali ».

Tale emendamento è condiviso dal relatore. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso che risulta così formulato:

L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a concorso, sono determinati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale di sanità. In ogni caso, detti stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro della sanità, il quale decide, sentito il parere del Ministero dell'interno ».

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 2.

L'articolo 66 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario in analogia con quanto disposto per i dipendenti del comune nella legge comunale e provinciale, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione.

Le Amministrazioni comunali e consorziali hanno l'obbligo, seguendo la procedura prevista dal precedente comma, di estendere al personale sanitario i miglioramenti che esse siano autorizzate dalla legge a concedere ai propri dipendenti, quando provvedano a farne concessione agli altri impiegati di ruolo.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è definitivo ».

(*È approvato*).

ART. 3.

L'articolo 67 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, fissa gli stipendi minimi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte ed alle presumibili fonti di reddito professionale di esse. In ogni caso detti stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coeffi-

ciente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro della sanità che decide, sentito il parere del Ministero dell'interno ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Del Giudice e Scalia: Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia (1134).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Del Giudice e Scalia: « Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia ». Il relatore, onorevole Azimonti, ha facoltà di svolgere la relazione.

AZIMONTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per meglio comprendere l'opportunità del provvedimento in esame penso sia necessario risalire alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1958, n. 719. Tale decreto ha curato la disciplina riguardante la produzione, la confezione e la distribuzione delle bevande analcoliche, lasciando però, a parere del relatore (e in ciò consiste il motivo della proposta di legge) una piccola lacuna. Infatti, nonostante le precise disposizioni contenute nel regolamento presidenziale, si è avuto modo di constatare che alcuni produttori hanno continuato nella frode ingannando ripetutamente i consumatori. Ma la cosa più grave va ravvisata nel fatto che tale possibilità è offerta ai produttori dallo stesso regolamento. Infatti, all'articolo 7 di esso è detto: « Le bibite analcoliche vendute con la denominazione di fantasia o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 devono rispondere alle disposizioni di carattere generale dal punto di vista igienico e sanitario e devono contenere un certo residuo secco ». E poi all'articolo 8: « È consentita l'aggiunta alle bibite analcoliche, ad eccezione delle gassose, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni ».

Mediante questa possibilità offerta proprio dal regolamento con la scappatoia delle bibite con denominazione di fantasia il cui contenuto, gusto, coloratura, risponde esattamente alle bibite normali, si è in effetti generalizzata questa frode mettendo a disposizione dei consumatori delle bibite analcoliche con gusto e colore che corrispondono a quelli di una vera e propria bibita naturale mentre in effetti non lo sono. La proposta di legge al nostro esame dovrebbe quindi tendere ad eliminare questo abuso, stabilendo, mediante l'articolo 1 che le bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, non possono essere colorate se non contengono anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

L'attuale proposta di legge doveva pervenire a noi con il parere della XII Commissione; purtroppo non l'abbiamo avendo la XII Commissione fatto scadere i termini utili per poterlo esprimere. Il relatore si è però preoccupato di sentire il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sono lieto di potervi dire che quest'ultimo si è dichiarato pienamente favorevole all'approvazione della presente proposta di legge proprio al fine di eliminare gli inconvenienti che ho lamentato. Per questi motivi invito la Commissione a dare voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Desidererei che l'onorevole relatore mi fornisse alcune precisazioni in merito alla proposta di legge al nostro esame. Se si trattasse di frode alimentare, è chiaro che saremmo tutti d'accordo. Però, nel caso specifico devo far rilevare che il ricorso alla colorazione, all'aggiunta di essenza di arancia, o limone, o alla pasta di agrumi rientra nella prassi normale. Non mi sembra infatti si possa ravvisare la frode usando pasta di agrumi. Come per il *nescafè* nessuno ha mai pensato che contenesse pasta di caffè sofisticata, così non si dovrebbe pensare alla sofisticazione nel caso delle bibite confezionate con pasta naturale di agrumi. Guardate, ad esempio, la Coca-Cola. La Coca-Cola viene fatta in Italia, e dappertutto, con paste, e nessuno ha ravvisato gli estremi della frode in questa preparazione, e di queste paste parlano espressamente le tariffe doganali.

Mi rendo conto che dobbiamo potenziare e difendere l'industria agrumaria, ma non

credo che la trasformazione della materia prima in pasta vada a danno di quell'industria, anzi mi sembra che sia proprio diretta a potenziarne e incrementarne lo sviluppo. Bisogna infatti considerare che i succhi naturali di agrumi sono facilmente deteriorabili per fermentazione, e quindi mi sembra che sia tecnicamente un progresso quello di essere arrivati alla preparazione di paste, le quali, previ determinati controlli e garanzie, costituiscono uno sviluppo e un miglioramento rispetto alle condizioni precedenti. Non conosco il settore, ma vorrei per esempio domandare al relatore come confezionano le loro aranciate la San Pellegrino, la Recoaro, la Crodo, tanto per riferirci alle marche più note in commercio. Non credo che queste industrie importino i succhi allo stato naturale. Hanno certo delle coltivazioni di agrumi in Sicilia, ma io penso che soprattutto ricorrano a delle paste che sono più agevoli per la manipolazione e il trasporto che non il succo di frutta, che potrebbe essere fermentabile. Quindi, pur riconoscendo l'opportunità di tutelare dalle frodi questo importante settore, e considerata anche l'urgenza del provvedimento dato che siamo in estate già avanzata, non vorrei però che si andasse oltre gli scopi prefissici pregiudicando con questo provvedimento proprio un settore, nel quale si legittima l'uso di prodotti naturali, anche se particolarmente trattati.

Sono dunque favorevole col relatore per l'approvazione di questo provvedimento. Prospetto però questa riserva per quanto riguarda le paste di agrumi.

AUDISIO. Dichiaro subito che non ho porticolare competenza in materia. Mi si permetta tuttavia di fare qualche osservazione. Desidero innanzitutto premettere che ho chiesto di avere l'onore di partecipare a questa Commissione, perché intendo dare un modesto contributo, sul piano dove la mia competenza arriva, per affrontare il problema dell'alimentazione igienica del popolo italiano. Perché sarà bene che ci accapigliamo su altre questioni e sui grandi problemi di politica interna e internazionale, ma tutto il nostro o il vostro fervore conterà relativamente, se contemporaneamente dovessimo registrare un declino del livello igienico, sanitario ed alimentare del popolo italiano. Stamattina ci troviamo a dover affrontare questo primo problema. Credo che gli onorevoli Del Giudice e Scalia abbiano fatto molto opportunamente il loro dovere di parlamentari siciliani presentando questa proposta. E dichiaro che sono ad essa favorevole, come sarei sempre favorevole a qualsiasi proposta che tenda a migliorare la situazione in questo campo dell'alimentazione. Ma il primo rilievo da fare è questo: che intanto la proposta viene discussa con molto ritardo, mentre fu presentata, con lo scopo di poter arginare le speculazioni e le frodi che avvengono nell'imminenza dell'estate, in data 30 aprile del 1959. In secondo luogo mi pare che ci sia una certa contraddizione fra quanto viene scritto nella relazione alla proposta di legge e il contenuto dell'articolo 1 della stessa. Se bene ho capito, la frode principale viene compiuta da questi autentici nemici della salute del popolo italiano utilizzando i colori, e quindi traendo in inganno con il colore il consumatore non avveduto, che si lascia somministrare le porcherie che sono poste in vendita sul mercato. Se è così, l'articolo 1 non risponde allo scopo, perché mi pare che il decreto del Presidente della Repubblica, che impone la presenza della percentuale del 12 per cento di succo di agrumi, viene soltanto richiamato e confermato, e quindi non viene modificato. Non capisco allora concretamente che cosa potremmo ottenere approvando così come si trova l'articolo 1. Ritengo quindi che questo articolo 1, per servire allo scopo, debba essere modificato in maniera radicale nella seconda parte. E precisamente dovrebbe dire: « Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, devono contenere succhi di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento ». A questo punto si dovrebbe fare espresso riferimento al decreto presidenziale del 1958, e poi continuare chiarendo: « ...e non possono essere colorate artificialmente ». Vale a dire queste bevande non possono essere colorate in alcun modo. Se qualche produttore vuol vendere una qualsiasi porcheria che non è aranciata, e ingannare il gusto del consumatore, compri delle bottigliette di vetro colorato in tonalità arancio, e così vi sarà l'illusione senza però il danno della tintura. Presento una proposta formale di emendamento nei sensi su esposti.

ROMANO BRUNO. Sono favorevole a questa proposta di legge, così come è compilata e come risulta dalla relazione che, è stato rilevato, è più esplicativa degli articoli. Non sarei d'accordo con la riserva fatta dal collega Bartole, perché altrimenti tutto il resto della legge sarebbe inutile, ed anche il decreto del Presidente della Repubblica. Vi è una certa differenza fra succhi e paste di

agrumi. Mi riallaccio parzialmente a quello che ha detto l'onorevole Audisio, per proporre qualche elemento chiarificatore. Soprattutto l'articolo 1 non risponde esattamente al concetto. Per quanto riguarda i coloranti, onorevole Audisio, i coloranti in sé e per sé, almeno quelli usati normalmente, non costituiscono pericolo per la salute pubblica. È quindi troppo esteso il divieto proposto dall'onorevole Audisio: « Non possono essere colorate artificialmente ». Io proporrei di modificare così: « Non possono essere colorate artificialmente con i colori tradizionali del giallo o paglierino ». Insomma si proibisce ai produttori di colorare queste bevande con i colori tradizionali delle limonate e aranciate. Mentre invece adottando la dizione proposta dal collega Audisio metteremmo i fabbricanti di questi prodotti nell'impossibilità di colorare anche diversamente.

BARTOLE. Ma i colori diversi dal giallo o dal paglierino non avrebbero scopo. E d'altra parte neanche l'aggiunta di succo al 12 per cento è sufficiente a dare la colorazione che il pubblico richiede. Non chiudiamo gli occhi alla realtà. La colorazione è un fatto al quale il pubblico non rinunzia.

AUDISIO. Conosco paesi dove la colorazione non è ammessa, e il pubblico non fa nessuna protesta.

ROMANO BRUNO. Sono d'accordo che non si debba escludere la colorazione in genere, ma solo la colorazione tradizionale, per non trarre in inganno il consumatore. Vorrei perciò che nell'articolo 1 fosse tradotto esattamente il concetto del relatore, cioè di evitare solo quella colorazione che trae in inganno e rappresenta una possibilità di frode. Ma che si colori diversamente non possiamo impedirlo, una volta assodata l'innocuità del colorante.

CERAVOLO MARIO. Qui mi pare si faccia il processo ad un reato che non esiste. Questo non è un problema sanitario, anzi non so perché sia venuto in discussione davanti alla nostra Commissione. In questa legge non c'è altro principio che quello di assicurare il consumo dei succhi di agrumi. Si fanno delle bibite nelle quali ci sono delle sostanze aromatizzate che hanno il sapore di agrumi, poi si colorano questi prodotti e si dà così l'impressione che sia arancio o limone. Ci si limita perciò a far pagare cara questa colorazione! Si aggiunga però che queste bibite devono contenere succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

Questo lo spirito della legge al nostro esame. Ma questa non è una vera e propria legge sanitaria perché non si fa distinzione fra quello che produce danno e quello che non lo produce. Questi prodotti non fanno male a nessuno e con questa legge si vuole dare un aiuto a chi effettivamente produce agrumi.

Io quindi lascerei la legge così com'è nella sua formulazione originaria. Si dovrebbe però fare in modo che la legge entrasse in vigore con 30 giorni di ritardo per dar modo di ritirare dal commercio tutte le bibite che sono ancora in circolazione. Sono quindi favorevole alla legge così come è stata formulata.

DELFINO. Sono favorevole alla proposta di legge in discussione accettando anche l'emendamento del collega Bartole, in quanto la pasta agrumaria – purché sia veramente tale – non ha differenze dal succo di agrumi, anzi serve a conservarlo meglio per un periodo di tempo; invece col processo di fermentazione si rovinerebbe il succo medesimo.

Ritengo, perciò, che questa legge vada approvata così com'è, appunto per evitare il processo di fermentazione, in quanto basterebbe rendersi conto che i succhi di agrumi e in particolare il succo d'arancio non sono sempre dello stesso colore per cui avremmo, a seconda del tipo di pasta, succhi di agrumi che vanno dal giallo al rosso acceso così da non sapere se si tratti di un succo d'arancia o di pomodoro. In sostanza questa legge fa in modo che ci sia una certa percentuale di succo di agrumi, non per motivi sanitari, ma più che altro per evitare possibili frodi, in quanto – sanitariamente – si tratta indubbiamente di acqua fresca o di acqua gassata o minerale alla quale vengono aggiunti dei coloranti innocui ed essenze che non producono alcun danno. Del resto basta prendere in esame alcune bibite e aranciate che si trovano in commercio in Germania per vedere di che grosse porcherie si tratta, ma quello della colorazione, quando naturalmente questa sia fatta con sostanze adatte, non può costituire un fatto dannoso.

Pertanto, come ripeto, esprimo giudizio favorevole alla proposta di legge e all'emendamento sulla pasta di agrumi, anzi direi, più che pasta di agrumi, pasta di agrumi veramente derivante da un processo in cui la materia prima sia il succo di agrumi.

DE MARIA. Desidero ricordare alla Commissione che la nostra competenza specifica riguarda soltanto la parte sanitaria. La natura di questa legge da noi esaminata è di stretta natura commerciale e non di natura sanitaria. Questa legge è stata fatta per favorire lo smercio delle bevande derivanti dai succhi di agrumi e stabilisce che nelle be-

vande in questione debba essere contenuto il 12 per cento di veri succhi di agrumi. Ora, ad alcuni questo problema potrà sembrare di natura sanitaria, ma in effetti è di natura commerciale. Quindi noi dobbiamo discutere se dobbiamo evitare una frode alimentare o commerciale. Ma frode commerciale non è una frode alla salute. Tutte le vitamine che sono in commercio sono prodotte sinteticamente, non ce n'è nemmeno una che sia naturale, e intanto possiamo fabbricare e mettere in commercio questi prodotti, in quanto siamo riusciti ad ottenere la sintesi in laboratorio. Si è riusciti ad ottenere la clorofilla sintetica: domani essa servirà a fabbricare dell'amido, della cellulosa e altri derivati che naturalmente non saranno dannosi...

AUDISIO. Come spiega l'aumento della percentuale dei casi di malattie cancerogene nel mondo?

DE MARIA. Personalmente non mi sento proprio di risponderle, non essendo questa la sede per un problema di così vasta portata. In questo momento il problema è di tutt'altro genere. Noi dobbiamo discutere se queste frodi commerciali provocano anche un danno alla salute. Se si introducessero delle sostanze che sono di nocumento alla salute, allora i due reati non potrebbero essere separati.

Ritornando al discorso di prima, se prendiamo delle compresse di vitamina *A*, *B*, *C*, ecc. e scopriamo che tali vitamine sono state fabbricate in laboratorio, non saremo di fronte ad una frode.

Io vorrei ricondurre la discussione nel suo proprio binario, perché nella nostra Commissione Sanità non si dovrebbero esaminare delle frodi di natura commerciale.

Comunque, mi dichiaro favorevole alla proposta di legge per aiutare i colleghi della Sicilia, ma tengo a sottolineare che il profilo sanitario in questa proposta di legge non lo vedo.

MERLIN ANGELINA. Quando ho letto questa legge mi sono domandata che cosa si proponevano i colleghi Del Giudice e Scalia, e sono d'accordo con l'onorevole De Maria che i presentatori si sono preoccupati semplicemente della necessità di aiutare la produzione agrumaria della loro regione. E non possiamo non dare loro ragione. Essi si preoccupano di un problema che è non solo locale, ma nazionale, perché anche l'esportazione dei nostri agrumi è uno dei fattori che può favorire la nostra bilancia commerciale. Però per quanto riguarda le bibite, vi è evidentemente anche un aspetto sanitario ed igienico che non possiamo trascurare. Non vi parlo dei prodotti sintetici, perché mi rendo conto che i progressi della chimica sono tali che finiremo per fabbricare un giorno anche l'uomo e il *robot* con la chimica. Permettetemi però di parlare dei coloranti con la modesta esperienza che mi viene dall'aver avuto uno zio proprietario di una grande industria di bevande analcoliche. So dunque benissimo che questa industria fabbricava aranciate, limonate, mente ed ogni sorta di bevande, e tutte erano colorate con colori a base di anilina.

BARTOLE. Tutti i colori sono a base di anilina.

MERLIN ANGELINA. Non credo che faccia bene. È evidente che non è facile stabilire con precisione il danno portato ad una popolazione dall'uso di questi coloranti, ma comunque è accertato che un danno c'è. Perciò mi associo all'onorevole Audisio quando dice: se il popolo italiano è un popolo di selvaggi e vuole per forza i colori, ebbene allora si fabbrichino le bottiglie e i bicchieri di vetro colorato, e gli italiani avranno l'illusione di bene una bibita colorata, ma almeno non saranno avvelenati dai colori artificiali.

BARBIERI ORAZIO. Se il ragionamento che è stato fatto e cioè che con questa proposta di legge si cerca di favorire principalmente la produzione agrumaria è un ragionamento giusto, e in parte lo è, mi domando perché noi siamo chiamati ad approvare la legge, e non ad esprimere semplicemente un parere. Ho l'impressione che si ripeta un po' spesso il fatto che alcune Commissioni ci chiedono il parere su alcun leggi importanti di nostra competenza e poi le approvano loro, mentre viceversa fanno approvare a noi le leggi sulle bibite analcoliche, dicendoci però che queste hanno un valore puramente commerciale. Se così è, questa proposta l'approvi la Commissione dell'industria e commercio, e a noi si chieda semplicemente il parere. Sottopongo il problema all'attenzione del signor Presidente.

PRESIDENTE. Non voglio tornare ai vecchi discorsi fatti altre volte sulla competenza delle Commissioni. Lei sa che molte volte ci siamo dovuti battere per avere la discussione primaria di leggi che erano state chieste ed anche ottenute da altre Commissioni, per cui si è arrivati alla Giunta del regolamento. La legge in esame ha avuto il parere favorevole del Ministero dell'agricoltura, ed è stata inviata alla nostra Commissione. Sia-

mo ormai in fine di discussione. La sua osservazione per valere quale pregiudiziale avrebbe dovuto essere posta all'inizio. Ad ogni modo, se lei fa una proposta formale, la metterò ai voti.

BARBIERI ORAZIO. Non intendo porre una pregiudiziale. Prego però di tenere presente la cosa come problema generale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

AZIMONTI, *Relatore*. Se il relatore avesse intravisto un problema di natura sanitaria, sarebbe stato suo dovere renderne edotti i colleghi. Non ho fatto invece alcun accenno al problema di carattere sanitario, perché sinceramente non l'ho visto nella proposta di legge. Né potrei richiamarmi in questa sede alle osservazioni dell'onorevole Audisio, in materia di coloranti, perché non è questo l'oggetto di discussione al momento presente. Si dovrebbe prenderne l'iniziativa per un'altra discussione di carattere generale. Io ho riconosciuto invece, nel problema di cui ci stiamo occupando, che si può trattare di frode di natura commerciale più che sanitaria. E mi rifaccio alle osservazioni del collega Bartole. La frode commerciale consente di mettere in vendita bibite colorate con i colori consentiti, e quindi non di nocumento alla salute pubblica, che per il gusto e l'aroma assomigliano ad aranciate o limonate, ma che nella sostanza niente hanno di tale contenuto. E sono il primo ad essere convinto che lo scopo principale che ha mosso i colleghi siciliani a presentare questa proposta è soprattutto il desiderio di venire incontro ai produttori di agrumi siciliani. Pur concordando con l'altra osservazione fatta, e cioè che, a volere approfondire, probabilmente non c'è la competenza di questa Commissione su questa particolare legge, considerando però il fatto che trattasi di una proposta di legge che non porta del male a nessuno, ma del bene a tutti, e soprattutto ai consumatori oltre che ai produttori siciliani di agrumi, insisto perché si concluda, votando la proposta di legge così come è stata presentata.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Non ho nulla da obiettare alla proposta di legge che ha avuto il parere favorevole anche del Ministero dell'industria e commercio.

Mi permetterò di presentare, al momento opportuno un emendamento di carattere formale suggerito dal Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di parti aromatizzanti di agrumi non possono essere colorate se non contengono anche succhi di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento ».

L'onorevole Audisio ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: non possono essere colorate se non contengono anche succhi di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento, *con le parole*: debbono contenere succhi di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento e non possono essere colorate artificialmente ».

L'onorevole Romano Bruno ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo la parola*: colorate, *inserire le parole*: con i colori tradizionali delle bevande a base di succhi di agrumi ».

L'onorevole Bartole ha presentato, infine, il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: succhi di agrumi, *con le parole*: paste naturali o succhi o sciroppi di agrumi ».

AUDISIO. È stato detto che l'intendimento della proposta di legge è puramente commerciale, cioè quello di aiutare i produttori di agrumi in modo che abbiano una maggiore esitazione della loro merce. Non escludo che l'interpretazione da dare alla legge sia proprio questa, ma approvando la proposta così com'è formulata senza modificare gli articoli non faremo altro che ripetere la situazione che già esiste allo stato attuale delle cose. Se volete colorare le vostre porcherie, ricordatevi che dovete mettere il 12 per cento di succo di agrumi. Questo in sostanza dice la legge. Io non sono un esperto in materia, però non sappiamo con assoluta certezza se una sostanza sia nociva o no. Il colore non è necessario alle bevande; e se proprio si vuole dare questa illusione al pubblico, si colorino le bottiglie contenenti tali liquidi. Cerchiamo di tornare alle origini più che sia possibile e fin che sia possibile. Tutti viaggiamo e tutti purtroppo siamo assetati durante i nostri viaggi. Non facciamo in modo che bevendo un'aranciata il nostro corpo non si debba più trovare nelle medesime condizioni di prima!

Mi permetto quindi di insistere sul mio emendamento che assume un carattere di chiarificazione perché quando si dice « le sostanze coloranti tradizionali ammesse » bisognerebbe andare a fare dei prelievi per conoscere realmente queste sostanze. Sappiamo che perfino i salumi e le carni sono colorate artificialmente e questa coloritura porta un detrimento alla salute. Diamo quindi una dimostrazione che noi non tuteliamo gli interessi dei disonesti! Noi dobbiamo preoccuparci prima di tutto della salute del cittadino. Nella relazione è pur detto che il consumatore è tratto in inganno dal fatto che crede di bere succo di agrumi, mentre invece non beve che un prodotto di imitazione. E col mio emendamento si verrebbe a tutelare, oltre che l'interesse del consumatore, anche quello del produttore costretto a non usare affatto sostanze coloranti.

DE MARIA. Non posso accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Audisio. Il Ministero della sanità provvede alla pubblicazione di un elenco di tutte le sostanze coloranti che si possono adoperare nell'industria alimentare, sostanze che non sono nocive alla salute. Questo elenco è controllato continuamente non soltanto dalla direzione centrale dei servizi medici, ma anche dal Consiglio superiore della sanità, il quale, non più tardi di 8 mesi fa, ha pubblicato un elenco di sostanze coloranti, fino allora adoperate nelnell'industria, ritenute nocive. E si è scoperto che queste, oltre ad essere nocive, contenevano delle sostanze chimiche alle quali si poteva attribuire un'azione cancerogena.

Noi dobbiamo tener sempre in vista il progresso dell'industria e della tecnica che nessuna legge può modificare: Questo sviluppo serve per migliorare l'alimentazione umana e lo Stato deve intervenire qualora, mediante frodi, si provochi un danno alla salute. La legge avrebbe dovuto dire che queste bevande non possono contenere sostanze coloranti nocive. Oggi le colorazioni sono tutte artificiali e, del resto, come si potrebbero colorare non artificialmente delle bevande analcoliche?

AUDISIO. Nó, noi vogliamo che non si colorino affatto!

DE MARIA. Fin che lei parla, onorevole Audisio, di sostanze coloranti che possono nuocere, le do pienamente ragione; ma quando si vuole proibire la colorazione artificiale in tutte le bibite si propone un assurdo che non potrà mai essere realizzato per l'altissimo grado di progresso raggiunto dall'industria.

Quindi, mi scusi se le ripeto che la sua impostazione del problema può essere accettata qualora si parli di sostanze dannose, ma non possono condividere il suo pensiero qualora si tratti di sostanze che non recano nocumento alla salute pubblica. Se lei vuole, faccia un ordine del giorno in cui invita il Ministero della sanità a compiere uno studio sulle sostanze coloranti. Questa legge, come ho già detto, è di natura commerciale. Posso accettare l'emendamento Bartole, ma più in là non mi sento di votare.

ANGELINI LUDOVICO. In ogni caso noi voteremo a favore per quello che è stato detto prima. Io ritengo che la questione delle sostanze coloranti e della loro opportunità risponda a una quantità di criteri sui quali è inutile stare a discutere. Si sono create delle abitudini e dei gusti, si è fabbricato il gusto. Adesso ci troviamo di fronte a una realtà per cui ci possono essere da parte nostra delle preoccupazioni. Però, a cominciare dai vini a tutti gli altri prodotti, si è verificato questo fenomeno ai fini commerciali. Per quanto attiene alla questione coloranti, voi sapete che il problema è enorme. Giustamente diceva l'onorevole Bartole che la gran parte di queste sostanze viene ricavata dall'anilina. La realtà dei fatti è che gli organi tutori sotto questo punto di vista sono efficienti, anche perché non sono nazionali ma internazionali. Tutto questo vastissimo campo della scienza è in perfetta osmosi. Si scoprono continuamente nuove sostanze, e si scopre purtroppo continuamente che molte sostanze coloranti ritenute assolutamente innocue sono molto nocive. È questo il punto su cui dobbiamo stare attenti. Non si tratta di sostanze chiaramente nocive, come la stricnina, di danni che si vedono e si constatano in un giorno, ma sono piccole azioni tossiche, che intaccano lentamente l'organismo umano, per cui lo studio stesso della tossicità è una cosa difficilissima ed estremamente complessa. Leggiamo quotidianamente quante difficoltà si incontrano per riuscire a scoprire l'azione cancerogena o meno di alcune sostanze. È una materia estremamente complessa. E gli igienisti se ne occupano con grande impegno, perché sentono la responsabilità di dover difendere la società da un attentato che purtroppo diventa continuo. E non lo si può impedire in forma massiccia, perché si è creato prima quel determinato gusto. Vorrei stabilire che in fondo qui lo sviluppo della scienza e della tecnica – se noi intendiamo per scienza e tecnica tutto il contributo che l'umanità dà per il progresso reale e per il miglioramento delle

condizioni di salute – non ha niente a che vedere con questa questione dei coloranti. Quindi il fatto di metter dei coloranti non ha niente a che vedere col progresso e con la tecnica. Se si trattasse di sostanze antiparassitarie, antifermentative od altre saremmo perfettamente d'accordo. Ma qui si tratta di una questione, quella dei coloranti, che non ha niente a che vedere né con la scienza né con la tecnica.

Però, pur comprendendo il grande valore del problema posto dal collega Audisio, capisco che troveremmo grande difficoltà se dovessimo affrontare il problema così come è oggi. Ribadisco soltanto il concetto che scienza e tecnica non c'entrano con i coloranti, o per meglio dire c'entrano in senso contrario, per difenderci da essi. Se la società italiana arrivasse a un determinato momento a togliere completamente di mezzo queste sostanze, che non dànno nessun progresso, avremmo fatto la più grande conquista e liberato anche i ricercatori da una improba fatica.

BARTOLE. Voglio ricordare all'onorevole Audisio che noi abbiamo trattato questo problema in occasione della discussione del disegno di legge sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. Allora citai i lavori della conferenza tenuta il 1° marzo a Milano sotto l'egida della provincia a proposito della tutela degli alimenti e dissi che sulla innocuità o meno dei cosiddetti additivi il potersi esprimere scientificamente è estremamente difficile, perché richiede lo studio consecutivo su generazioni, tanto vero che si parla del cosiddetto « test del nonno », vale a dire bisogna seguire un determinato soggetto trattato con quei determinati additivi non soltanto nella sua esistenza individuale, ma in quella di tre generazioni seguenti. È dunque un problema sul quale difficilmente oggi possiamo pronunciarci in termini definitivi.

Considerato comunque il fatto che il ricorso a queste sostanze è normale da parte di tutte le industrie e che il pubblico lo richiede, io proposi un emendamento al disegno di legge al fine di obbligare il produttore ad indicare nella confezione l'additivo adoperato e ricordai che recentemente, proprio nel dicembre scorso, negli Stati Uniti d'America, dove il progresso tecnico è molto più avanzato che da noi, era stato formato dal ministero della sanità di quel paese l'elenco degli additivi, e quindi anche dei coloranti, ammessi sulla base di una sufficiente sperimentazione tecnica. Ebbene nel febbraio di quest'anno da quell'elenco di 150 sostanze ammesse, circa 86 erano state depennate. Il che significa che ci troviamo di fronte a un progresso e ad una evoluzione sia da parte della scienza medica, sia da parte del laboratorio. Quello che dobbiamo chiedere è soltanto questo: che si renda obbligatoria la denunzia del colorante ammesso, e che il Ministero segua gli sviluppi di questo ramo costantemente, in maniera tale da poter aggiornare il pubblico sulla innocuità o meno dei prodotti. Questo è il massimo che si può chiedere, e dovrebbe bastare. Se si dovesse approvare l'emendamento Audisio senz'altro, noi soffocheremo praticamente l'industria ed il commercio delle bevande analcoliche. Il consumatore vuole l'aranciata gialla, sia italiano o no. Non si tratta dunque di essere civili o selvaggi. Se mettiamo anche il 30 per cento di succo di arancia in un'acqua minerale, il liquido è incolore. Il colorante è un requisito che è insopprimibile e universale. Dobbiamo vivere nella realtà dei fatti, e non ignorare che è un problema al quale non possiamo sottrarci. Quello che dobbiamo ottenere è che venga reso obbligatoriamente di pubblica ragione il colorante adoperato, il quale deve essere autorizzato di volta in volta dalle autorità sanitarie, in quanto come è noto gli accertamenti sono in continua evoluzione.

DELFINO. Sono contrario all'emendamento soprattutto per motivi di ordine formale. Quindi, come vede l'onorevole Audisio, nella sostanza potrei essere anche d'accordo. Ma con l'approvazione di quell'emendamento si creerebbe una discriminazione fra le bevande con succhi di agrumi e tutte le altre bevande gassate, come il « ginger soda », il « pak soda », il « tamarindo Erba » e così via, tutte bevande che non vengono da succhi di agrumi e vengono colorate, come qualsiasi altra bevanda, in base alla legislazione e all'elenco dei coloranti ammessi emanato dal Ministero della sanità. Quindi se si vuol porre il problema dei coloranti, lo si formi nella forma più integrale e sostanziale, specificamente formulando e presentando una proposta di legge sull'argomento. Nel caso odierno invece faremmo solo una discriminazione, danneggiando il commercio di queste sostanze a base di agrumi, cioè proprio questo commercio che con questa legge si vuole aiutare.

AZIMONTI, *Relatore*. Non ripeterò tutti gli argomenti addotti da validissimi competenti per esprimere il parere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Audisio; mi limiterò ad aggiungere che, introducendo nella presente legge tale emendamento, essa verrebbe anche ad essere in netto contra-

sto con la legge in vigore. Infatti l'articolo 8 del decreto presidenziale dice che è consentito aggiungere alle bibite analcoliche, ad eccezione delle gazzose, sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi della vigente disposizione. Quindi, eventualmente, l'onorevole Audisio può proporre una legge diretta a modificare questa.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono contraria all'emendamento Audisio, col quale si verrebbe a colpire tante industrie italiane.

AUDISIO. Ritiro l'emendamento che era stato presentato avendo di mira l'esigenza di dare un corso diverso alla produzione e al commercio dei generi alimentari e delle bevande in Italia. Tutti sanno che fin dalla prima legislatura ho seguito o, meglio, ho iniziato una battaglia per portare alla produzione e alla vendita di vino fatto con l'uva; non sono quindi nuovo a questo genere di dibattiti, anche se sono incompetente dal punto di vista tecnico e medico. Ritiro l'emendamento perché il mio scopo era di trovare il consenso unanime della Commissione. Ritenevo di dare un aiuto notevole ai produttori di agrumi siciliani specificando che le bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia, il cui gusto e aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, non dovessero essere colorate artificialmente. Così si sarebbero messi in commercio dei tipici prodotti come i frutti, che avrebbero favorito la produzione agrumaria e nello stesso tempo non sarebbero stati di danno ai consumatori. Quando la coloritura non è un elemento necessario per dare maggiore sostanza al prodotto, essa dovrebbe essere eliminata. Ma in questo caso la coloritura artificiale serve soltanto per appagare il consumatore ignorante, al quale non si può dire di berè roba senza colore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento presentato dall'onorevole Bartole.

CERAVOLO MARIO. Vorrei far notare che a mio avviso c'è differenza notevole fra paste aromatizzanti di agrumi e paste naturali: queste ultime sono naturali cioè derivano direttamente dal frutto, mentre le prime possono essere ottenute anche industrialmente per sintesi.

DELFINO. Vorrei dire innanzi tutto che questi prodotti non si fanno mai industrialmente, né si fanno mai di succhi naturali; ma quasi sempre di sciroppi o di paste. Bisogna quindi fare una distinzione: la differenza non è fra il succo naturale e lo sciroppo, ma fra succo ed essenza che viene estratta con procedimenti vari e anche sintenticamente.

Queste essenze sono trasportate in damigiane, in fusti, e sono attualmente vendute dalle drogherie. A questa pasta di agrumi si aggiunge l'acqua e si ha l'aranciata.

Con questo emendamento in discussione noi ne rendiamo possibile l'applicazione in commercio. Nel confezionamento di questi prodotti si usa sciroppo e pasta di agrumi più che succhi di agrumi.

Mi dichiaro pertanto favorevole all'emendamento Bartole.

DE MARIA. Vorrei pregare l'onorevole Bartole di ritirare il suo emendamento, e dichiaro che nel caso fosse messo in votazione mi asterrei, perché non sufficientemente a conoscenza dell'argomento. Ritengo che la finalità di questa legge sia di incrementare la vendita degli agrumi, e che i proponenti parlando di succhi di agrumi hanno inteso così realizzare il loro fine. Ho paura che se mettiamo « paste naturali e sciroppi » avremo un effetto diverso. La mia preoccupazione è che « sciroppi » e « paste » tradiscano il « succo » di agrumi.

BARBIERI ORAZIO. Sono d'accordo col collega De Maria. Non potremmo sostituire il 12 per cento di succhi di agrumi con analoga percentuale di sciroppi, i quali contengono sì e no il 10 per cento di succo. Verrebbero ad essere capovolte e non più rispettate le proporzioni, e nel prodotto confezionato andrebbe a finire il 2 o 3 per cento del prodotto naturale. Io direi addirittura la dizione « succo naturale di agrumi ». Comunque vorrei pregare anche io l'onorevole Bartole di ritirare il suo emendamento o, quanto meno, di riordinarlo.

BARTOLE. Io avevo posto il quesito perché avevo detto che non conoscevo esattamente il metodo industriale di preparazione di questo prodotto e mi preoccupavo che, limitandoli esclusivamente alla preparazione con succhi, si potesse eventualmente pregiudicare una prassi industriale di cui si avvantaggia quella economia.

Mi rimetto pertanto al giudizio del relatore per mantenere o meno l'emendamento.

CERAVOLO MARIO. Vorrei far sapere alla Commissione che i succhi fanno parte di una preparazione industriale attuata in tutto il mondo, e che dall'America vengono succhi con alto valore alimentare. Il succo contiene l'acqua biologica. Quando invece avete disseccato l'agrume e ne avete fatta una pasta, l'acqua biologica se ne è andata, e non può

essere sostituita dall'acqua naturale. Quindi sono contrario.

AZIMONTI, *Relatore*. Rispondo subito al collega Bartole. Effettivamente dal punto di vista dei componenti della bibita analcolica che vogliamo presentare al pubblico nello spirito della legge, l'introduzione di succo naturale di agrumi o di sciroppi di agrumi non sposterebbe il problema. Però introducendo questa modifica allontaneremo la realizzazione degli obiettivi che la proposta di legge specificamente si prefigge. Il relatore si è preoccupato di chiedere alle categorie interessate dei produttori di succhi naturali e sciroppi se con l'applicazione della presente legge potesse derivare un danno alle loro industrie, e la risposta è stata che l'approvazione di questa legge non avrebbe portato ad essi nessun risultato negativo. Pertanto concludo chiedendo la votazione della proposta di legge così come è stata presentata.

BARTOLE. Ritiro allora l'emendamento.

PRESIDENTE. Vi è un altro emendamento all'articolo 1, dell'onorevole Audisio, nel senso di sopprimere la parola « anche » al penultimo rigo, per meglio qualificare la specifica di succo di agrumi.

AZIMONTI, *Relatore*. Poiché l'emendamento non sposta il significato della legge, sono d'accordo.

CERAVOLO MARIO. Ma si aggiunge sempre qualche cosa, magari acqua naturale e zucchero. Mi sembra una precisazione superflua.

AUDISIO. Onorevole Ceravolo, qui si tratta di stabilire che una bevanda analcolica è prima di tutto fatta di succhi di agrumi, e poi « anche » di altre cose. Il succo di quel determinato prodotto deve essere preminente. Comunque poiché tale opinione non è condivisa, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Romano Bruno ha ritirato il suo emendamento. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 2:

« Chiunque produce, vende o detiene per la vendita bibite analcoliche colorate in violazione del divieto di cui all'articolo precedente è punito con le pene che la vigente legislazione commina per chi produce, vende, o detiene per la vendita bevande analcoliche con denominazioni per esse non consentite ».

Il Governo propone il seguente emendamento:

« *Sostituire, dopo le parole*: è punito, *la relativa parte dell'articolo con le seguenti parole*: con l'ammenda stabilita dall'articolo 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ».

Pongo in votazione l'articolo 2 sino alle parole « è punito ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo nel complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore nel 30° giorno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

L'onorevole Romano ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dall'onorevole Romano Bruno.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

COLITTO: « Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (465);

ERMINI e DE MARIA: « Modifiche degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (860).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

DEL GIUDICE e SCALIA: « Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazione di fantasia » (1134):

Presenti 28
Votanti 27
Astenuti 1

Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . . 2.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Audisio (astenutosi sulla 1134), Azimonti, Babbi, Barberi Salvatore, Barbieri Orazio, Baroni, Bartole, Borellini Gina, Caponi, Ceravolo Mario, Cortese Giuseppe, Cotellessa, Delfino, De Maria, Ferrara, Ferrari Giovanni, Forlani, Gaudioso, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Lucchi, Merlin Angelina, Messinetti, Montanari Otello, Re Giuseppina, Romano Bruno e Sorgi.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI